



LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 16 02 1987 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25 2 1987 N. 8

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Testo unico delle norme sulle indennita' e la previdenza dei consiglieri regionali.

ARTICOLO 1

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina le indennita' consiliari la indennita' di fine mandato e il fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Liguria.

CAPO I

INDENNITA' CONSILIARI

ARTICOLO 2

Indennita' di carica e di funzione

1. A ciascun Consigliere regionale compete un' indennita' lorda mensile pari al 60 per cento dell' indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261. 2. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete in aggiunta a quella prevista dal comma precedente la seguente ulteriore percentuale della indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma del citato articolo 1 della legge 1261/ 1965: a) Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 30 per cento; b) Vice Presidente della Giunta regionale: 21 per cento; c) Vice Presidente del Consiglio regionale e competenti della Giunta regionale: 17 per cento; d) Presidenti delle Commissioni consiliari e Segretari del Consiglio regionale: 8 per cento. 3. Le indennita' previste nel secondo comma non sono cumulabili tra di loro. Qualora il Consigliere svolga piu' di una delle funzioni indicate nel comma stesso gli sara' corrisposta l' indennita' piu' favorevole. 4. Le indennita' di cui ai commi precedenti non possono cumularsi con assegni o indennita' medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore sindaco o revisore dei conti conferiti dalla Regione da enti locali territoriali della Liguria da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo vigilanza o tutela della stessa da enti privati con azionariato della Regione. 5. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere e' tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al quarto comma e le somme percepite in dipendenza degli stessi ovvero una dichiarazione negativa. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennita'. 6. Nel caso di inadempienza dell' obbligo di cui al quinto comma il Presidente del Consiglio regionale diffida il Consigliere di adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio ne da' notizia all' Assemblea.

ARTICOLO 3

Indennita' di rappresentanza

1. In aggiunta agli emolumenti di cui agli articoli precedenti compete ai Consiglieri regionali che esplicano particolari funzioni il rimborso delle maggiori spese dirette ed indirette comunque connesse con l' incarico fissato in misura forfettaria nei seguenti importi mensili lordi: a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta: lire 200.000; b) al Vice Presidente della Giunta regionale: lire 150.000; c) agli Assessori regionali ed ai Vice Presidenti del Consiglio regionale: lire 100.000.

ARTICOLO 4

Rimborsi spese

1. Ai Consiglieri regionali compete il rimborso delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale della Giunta regionale dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio e delle Conferenze dei Capigruppo consiliari nelle seguenti percentuali della indennita' di cui al primo comma dell' articolo 2 in godimento alla data del 31 ottobre 1986 e fissate con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 162 del 23 giugno 1986 riferite alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede della Regione ovvero il luogo della seduta in caso di riunioni fuori della sede regionale: a) per una distanza fino a 25 chilometri: 2 50 per cento; b) per una distanza da 26 a 80 chilometri: 3 per cento; c) per una distanza da 81 a 110 chilometri: 3 50 per cento; d) per una distanza oltre i 110 chilometri: 4 per cento. 2. Le distanze di cui al primo comma sono determinate sulla base del percorso ferroviario. In caso di piu' presenze a riunioni tenute nello stesso giorno il rimborso spetta una sola volta. 3. Sono altresì a carico della Regione le spese di viaggio in ferrovia per le sole tratte liguri sostenute dai Consiglieri regionali debitamente documentate ovvero quando gli stessi non usufruiscano di autovettura di servizio il quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal Comune di residenza alla sede regionale. 4. Sono inoltre a carico della Regione gli oneri connessi ai pedaggi relativi alle percorrenze di tratte autostradali comprese nel territorio della Regione effettuate dai Consiglieri regionali. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio puo' stipulare con le Societa' esercenti le tratte autostradali apposite convenzioni per il pagamento differito di tali pedaggi.

ARTICOLO 5

Trasferte

1. Ai Consiglieri regionali che per ragioni connesse con l' espletamento del loro mandato si rechino in missione autorizzati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio fuori dal capoluogo di Regione spetta: a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto inclusi l' aereo il mezzo di trasporto marittimo e il vagone letto ovvero una indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; b) una diaria per ogni giornata intera o frazione non inferiore ad otto ore pari a quella prevista dalla legge dello Stato per i magistrati aventi qualifica di presidente di sezione della Corte di Cassazione. 2. Il Consigliere puo' chiedere il rimborso per l' alloggio in albergo di prima categoria: in tal caso l' indennita' di cui alla lettera b) viene ridotta di un terzo. 3. Lo stesso trattamento compete al Presidente del Consiglio regionale al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta per le missioni effettuate fuori del capoluogo regionale. 4. Le indennita' per missioni effettuate all' estero sono liquidate nelle misure stabilite tempo per tempo con decreto ministeriale emanato in attuazione del DPR 31 marzo 1971 n. 286 per il personale della

amministrazione dello Stato avente qualifica di Presidente di sezione della Corte di Cassazione. 5. Quando a carico del bilancio regionale sono poste quote di partecipazione a convegni congressi e simili comprendenti alloggio e vitto le indennità di missione spettanti ai Consiglieri regionali partecipanti vengono ridotte della metà'.

ARTICOLO 6

Cumulo

1. Ai Consiglieri regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura oltre a quanto previsto nei precedenti articoli. 2. Ai Consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici si applicano le norme di cui alla legge 12 dicembre 1966 n. 1078.

ARTICOLO 7

Decorrenze

1. La corresponsione dell' indennità di cui al primo comma dell' articolo 2 decorre dalla data di proclamazione dei Consiglieri regionali intendendosi per tale il giorno dell' ultima proclamazione dei Consiglieri eletti e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento. 2. Nel caso di surrogazione la data di inizio della corresponsione dell' indennità al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga ai sensi dell' articolo 16 della legge 17 febbraio 1968 n. 108. 3. Le indennità di cui all' articolo 2 per il Presidente i Vice Presidenti ed i Segretari del Consiglio spettano fino alla data dell' elezione dei nuovi componenti dell' Ufficio di Presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data dell' elezione della nuova Giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i Presidenti di Commissione spettano fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento.

ARTICOLO 8

Mancata corresponsione dell' indennità per prolungata assenza

1. Nei confronti dei Consiglieri che senza giustificato motivo non abbiano partecipato ad alcuna delle sedute di una delle sessioni previste dall' articolo 32 dello Statuto puo' essere disposta la non corresponsione dell' indennità mensile prevista dall' articolo 2 primo comma. 2. Il provvedimento di cui al comma precedente e' deliberato dal Consiglio regionale su proposta dell' Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo. 3. Esso decorre dal giorno in cui il Consiglio lo ha deliberato e produce i suoi effetti per tutto il tempo per il quale il Consigliere si astenga dall' intervenire alle sedute del Consiglio.

ARTICOLO 9

Sospensione dell' indennità per privazione delle libertà personali

1. La corresponsione dell' indennità puo' essere sospesa nei confronti dei Consiglieri regionali che si trovino in stato di privazione della libertà personale in seguito ad emissione di mandato o ordine di cattura o di arresto da parte dell' autorità giudiziaria ovvero in seguito a sentenza penale di condanna

anche non definitiva. 2. Il provvedimento di cui al comma primo e' deliberato con il procedimento e la decorrenza di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 8 e produce i suoi effetti per tutto il tempo per il quale duri lo stato di privazione della liberta' personale del Consigliere. 3. Il provvedimento perde automaticamente la sua efficacia dal momento in cui sia stata ordinata la scarcerazione a norma degli articoli 269 270 272 e 272 bis del codice di procedura penale ovvero concessa la liberta' provvisoria a norma dell' articolo 277 dello stesso codice ovvero disposta la scarcerazione con sentenza anche non definitiva di condanna. 4. Per il periodo di sospensione il provvedimento conserva i suoi effetti fino alla eventuale revoca di cui all' articolo 11.

ARTICOLO 10

Assegno alimentare

1. Nelle ipotesi di cui all' articolo 9 il Consiglio regionale puo' deliberare a favore del Consigliere che ne faccia richiesta scritta la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell' indennita' di cui all' articolo 2 primo comma.

ARTICOLO 11

Revoca del provvedimento

1. Il provvedimento di sospensione e' di diritto revocato ed il Consiglio regionale ne prende atto quando il procedimento penale a carico del Consigliere si concluda con sentenza istruttoria di proscioglimento pronunciata per uno qualsiasi dei motivi di cui all' articolo 378 cpp o con sentenza dibattimentale anche non definitiva di proscioglimento pronunciata per i motivi di cui all' articolo 479 cpp. 2. Il Consigliere nei cui confronti si e' verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti gli assegni non percepiti sotto deduzione dell' assegno alimentare eventualmente corrisposto.

CAPO II

INDENNITA' DI FINE MANDATO

ARTICOLO 12

Beneficiari dell' indennita' di fine mandato

1. L' indennita' di fine mandato nella misura di cui all' articolo 13 spetta: a) ai Consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura; b) ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per dimissioni volontarie. Restano esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza cosi' come disciplinate dagli articoli 6 e 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154; c) agli aventi causa di cui all' articolo 30.

ARTICOLO 13

Misura dell' indennita' di fine mandato

1. La misura dell' indennita' e' stabilita per ogni anno di mandato esercitato in una mensilita' dell' indennita' lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si

verifica la cessazione della carica fino ad un massimo di dieci mensilità. 2. Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. 3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. 4. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma terzo è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

ARTICOLO 14

Finanziamento

1. L'indennità di cui all'articolo 12 è a carico del bilancio del Consiglio regionale. 2. A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 primo comma si applica una trattenuta pari al 3 per cento da devolvere ad apposito capitolo della parte entrata del bilancio regionale denominato « Introiti per ritenuta indennità di fine mandato ». 3. In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma secondo senza interessi.

ARTICOLO 15

Effetti della sospensione

1. I periodi di non corresponsione e di sospensione della indennità mensile nei confronti dei Consiglieri regionali fermi restando all'articolo 36 primo comma non sono computati agli effetti dell'indennità di fine mandato.

CAPO III

PREVIDENZA

ARTICOLO 16

Istituzione del fondo di previdenza

1. È istituito presso il Consiglio regionale il « Fondo di Previdenza dei Consiglieri della Regione Liguria » per la corresponsione di « assegni mensili reversibili di previdenza » ai Consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto secondo le norme degli articoli successivi. 2. Il Fondo di previdenza ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni di cui al precedente comma sia nella forma diretta sia nella forma di reversibilità sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante a qualsiasi titolo al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.

ARTICOLO 17

Gestione del fondo

1. Il Fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale per l'esame e l'

approvazione dei provvedimenti espressamente indicati dal regolamento per la gestione viene integrato da un componente designato da ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati in seno all' Ufficio medesimo. 2. Il Fondo e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa dagli interessi maturati sulle somme di proprieta' del Fondo stesso dai frutti degli investimenti da eventuali largizioni nonche' dalle somme comunque introitate. 3. Il bilancio del Fondo e' allegato come gestione speciale al conto consuntivo annuale delle spese relative al Consiglio regionale.

ARTICOLO 18

Contributi previdenziali obbligatori

1. Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare. 2. I contributi sono trattenuti mensilmente nella misura del 27 per cento dall' indennita' fissa lorda prevista dall' articolo 2 primo comma e sono contemporaneamente versati al Fondo di Previdenza.

ARTICOLO 19

Diritto all' assegno mensile di previdenza

1. L' assegno mensile di previdenza compete ai Consiglieri che siano cessati dal mandato purche' lo abbiano esercitato per una legislatura al compimento del sessantesimo anno di eta' sempre che gli stessi abbiano versato il contributo previsto dall' articolo 18 per almeno sessanta mensilita'. 2. L' eta' richiesta per il conseguimento del diritto all' assegno e' diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto con il limite a cinquantacinque anni per coloro che abbiano espletato il mandato di Consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981.

ARTICOLO 20

Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali

1. Hanno diritto all' assegno mensile di previdenza indipendentemente dall' eta' i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro purche' abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo ai sensi dell' articolo 23. 2. L' assegno spetta comunque indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti ai Consiglieri cessati perche' divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato nonche' agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo. 3. L' assegno spetta esclusivamente qualora l' inabilita' al lavoro in modo permanente o il decesso non dipendano da infortunio. 4. I Consiglieri regionali o i loro aventi diritto hanno pero' facolta' di ottenere l' attribuzione dell' assegno anche in detta ipotesi previo versamento al Fondo di Previdenza delle somme ad essi dovute da enti o imprese assicuratrici a seguito dell' infortunio in dipendenza di contratti stipulati con oneri a carico della Regione. 5. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti e decide sulla applicabilita' delle relative disposizioni nel caso di inabilita' parziale.

ARTICOLO 21

Accertamento dell' inabilita' permanente

1. L' accertamento di inabilita' di cui all' articolo 20 e' compiuto da un collegio medico composto di tre membri di cui due nominati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall' interessato. 2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l' Ufficio di Presidenza. 3. Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva l' assegno di previdenza compete dal giorno in cui e' stata presentata la relativa domanda.

ARTICOLO 22

Ammontare dell' assegno mensile di previdenza in caso di inabilita'

1. Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 20 qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione l' ammontare dell' assegno mensile di previdenza sara' commisurato all' importo minimo previsto all' articolo 27.

ARTICOLO 23

Contributi volontari

1. Il Consigliere regionale cessato dalla carica che non abbia esercitato il mandato per una legislatura ed al quale siano stati trattenuti per almeno trenta mesi i contributi previdenziali ha la facolta' di versare al Fondo di Previdenza entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui e' cessata la corresponsione dell' indennita' consiliare i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all' assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avra' conseguito i requisiti previsti dall' articolo 19.

ARTICOLO 24

Restituzione ed acquisizione dei contributi versati

1. Al Consigliere che non si avvalga della facolta' prevista nell' articolo 23 viene restituito l' importo dei contributi versati senza interessi. 2. Nel caso di mandato svolto per un periodo inferiore a trenta giorni i relativi contributi previdenziali trattenuti ai sensi dell' articolo 18 vengono acquisiti dal Fondo di Previdenza.

ARTICOLO 25

Ricongiunzione

1. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi trattenuti per almeno trenta mesi qualora sia rieleto in successive legislature ha diritto su domanda a versare nuovamente al Fondo di Prevideza i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. 2. Qualora invece il Consigliere rieleto in successive legislature abbia in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore a trenta mesi i contributi trattenuti e incamerati dal Fondo di Previdenza ai sensi del secondo comma dell' articolo 24 sono ripristinati d' ufficio agli effetti dei benefici previsti dall' articolo 27.

ARTICOLO 26

Sospensione del pagamento degli assegni

1. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale della Liguria il pagamento dell' assegno mensile di previdenza di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest' ultimo l' assegno sarà ripristinato tenendo conto dell' ulteriore periodo di contribuzione. 2. Il pagamento dell' assegno viene altresì sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento europeo al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

ARTICOLO 27

Misura dell' assegno mensile di previdenza

1. L' ammontare mensile dell' assegno di previdenza è determinato in base alla tabella A allegata in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità mensile lorda di cui al primo comma dell' articolo 2 corrisposta ai Consiglieri in carica alla data del 31 dicembre dell' anno precedente. 2. Per le frazioni di anno l' assegno è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell' anno di contribuzione parziale. 3. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi previdenziali obbligatori di cui all' articolo 18 per almeno sessanta mensilità l' assegno è diminuito dei dodicesimi corrispondenti salva la facoltà del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.

ARTICOLO 28

Trattenuta temporanea

1. L' assegno mensile di previdenza è sottoposto a favore del Fondo di Previdenza alla trattenuta del 10 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 ed alla trattenuta del 5 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990.

ARTICOLO 29

Decorrenza dell' assegno mensile di previdenza

1. L' assegno mensile di previdenza è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l' età per conseguire il diritto. 2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all' articolo 19 l' assegno è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo. 3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura coloro che abbiano già maturato il diritto all' assegno lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.

ARTICOLO 30

Assegno di reversibilita'

1. In caso di morte del titolare dell' assegno diretto lo stesso viene riservato a favore: a) del coniuge finche' nello stato vedovile purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa salvo diverse disposizioni dell' autorita' giudiziaria; b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati finche' minorenni; c) degli affiliati in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente finche' minorenni; d) dei figli di cui alla lettera b) o in mancanza degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di eta' o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell' ex Consigliere deceduto e che versano in particolari condizioni di bisogno accertate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio. 2. Qualora non esistano ne' coniuge ne' figli o affiliati aventi diritto l' assegno di reversibilita' spetta al padre o in mancanza alla madre che siano di eta' superiore ai sessanta anni o inabili a proficuo lavoro. 3. Il diritto all' assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del Consigliere.

ARTICOLO 31

Condizioni per l' assegno di reversibilita'

1. Le condizioni per la concessione dell' assegno di reversibilita' devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare l' assegno e' revocato. 2. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio puo' richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilita' di presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare il permanere delle condizioni suddette. 3. Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente puo' inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui all' articolo 21.

ARTICOLO 32

Documentazione per ottenere l' assegno di reversibilita'

1. Per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' il coniuge del Consigliere inviera' domanda in carta libera diretta al Presidente del Collegio corredata dai seguenti documenti: a) certificato di morte del Consigliere; b) certificato di matrimonio; c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa del coniuge superstite; d) stato di famiglia. 2. Per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' a favore dei figli quando il coniuge manchi o non vi abbia diritto la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da che ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di morte del Consigliere o di entrambi i genitori; b) certificato di nascita del figlio; c) stato di famiglia. 3. Inoltre per i figli maggiorenni: a) certificato dell' Ufficio distrettuale delle imposte dirette; b) atto notorio da cui risulti la convivenza a carico del Consigliere defunto; c) eventuale certificato da cui risulti la condizione di studente. 4. Per i figli maggiorenni inabili la concessione dell' assegno e' condizionata all' accertamento dell' inabilita' al lavoro in modo permanente ai sensi dell' articolo 21. 5. Le domande per la liquidazione dell' assegno di reversibilita' dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

ARTICOLO 33

Misura dell' assegno di reversibilita'

1. L' ammontare degli assegni di reversibilita' al coniuge ai figli o agli altri aventi diritto e' stabilito in percentuale sull' assegno mensile di previdenza liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere secondo le

seguenti misure: a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all' assegno: 60 per cento; b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all' assegno: 60 per cento con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza massima del 100 per cento; c) al figlio superstite avente diritto all' assegno: 60 per cento; quando i figli siano piu' di uno l' assegno e' aumentato del 15 per cento ogni unita' successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed e' ripartito tra di essi in parti uguali; d) negli altri casi: 50 per cento. 2. Qualora sia gia' maturato il diritto all' assegno di previdenza a norma degli articoli 19 e 20 i beneficiari di cui all' articolo 30 percepiscono l' assegno di reversibilita' a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare indipendentemente dal raggiungimento da parte di quest' ultimo dell' eta' richiesta.

ARTICOLO 34

Prescrizione dei ratei d' assegno

1. I ratei di assegno diretti o di reversibilita' non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandanti si intendono prescritti. 2. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide l' Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 35

Sequestro pignoramento e cessione dell' assegno mensile reversibile di previdenza

1. Per il sequestro il pignoramento e la cessione dell' assegno mensile reversibile di previdenza si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

ARTICOLO 36

Effetti della sospensione dell' indennita'

1. I periodi di non corresponsione dell' indennita' mensile nei confronti dei Consiglieri regionali di cui all' articolo 8 nonche' i periodi di sospensione della stessa indennita' di cui all' articolo 9 e per la quale non sia intervenuta la revoca prevista dall' articolo 11 non sono computati agli effetti dell' assegno mensile di previdenza la misura del quale e' diminuita di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di non corresponsione ovvero di sospensione. La frazione di mese superiore a quindici giorni si calcola come mese intero. 2. Nel caso di unica legislatura tanto se il mandato risulti svolto interamente quanto se esso sia cessato per fatto degli interessati i periodi di non corresponsione ovvero di sospensione non possono essere coperti con contributi volontari.

ARTICOLO 37

Assicurazione infortuni

1. I Consiglieri regionali sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidita' permanente dipendenti da infortunio. Alla spesa per tale assicurazione si provvede con una quota parte della trattenuta mensile di cui all' articolo 18 determinata dal Consiglio di gestione del Fondo di Previdenza.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 38

Imputazione

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle norme previste nei Capi I e II della presente legge regionale si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 0005 0030 0100 0105 0110 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986 che presentano sufficienti disponibilita'. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con la legge d' approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 39

Abrogazioni

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 1

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali: 23 marzo 1973 n. 10.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 2

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

5 luglio 1973 n. 24.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 3

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

10 settembre 1979 n. 32.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 4

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

10 dicembre 1979 n. 47.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 5

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le

seguenti leggi regionali:
OMISSIS
7 aprile 1981 n. 12.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 6

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
27 ottobre 1981 n. 28.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 7

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
29 gennaio 1982 n. 5.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 8

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
10 giugno 1983 n. 19.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 9

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
22 agosto 1983 n. 32.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 10

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
2 febbraio 1984 n. 10.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 11

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
30 aprile 1984 n. 26.

ARTICOLO 39 SUBARTICOLO 12

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente sono abrogate le

seguenti leggi regionali:
OMISSIS
15 gennaio 1986 n. 3.

ARTICOLO 40

Norma transitoria

1. Qualora intervengano modifiche alle norme relative alla cumulabilita' delle indennita' dei membri della Camera dei Deputati con altri proventi il Consiglio regionale provvede entro tre mesi al riesame di quanto disposto dal quarto comma dell' articolo 2.

ARTICOLO 41

Urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 16 febbraio 1987

TABELLA A (art. 27) 8

Misura dell' assegno mensile di previdenza di cui all' art. 27

ATTO ALLEGATO

Accanto agli anni di contribuzione viene indicata la percentuale sulla indennita' mensile lorda: 5 20% 6 24% 7 28% 8 32% 9 36% 10 40% 11 44% 12 48% 13 52% 14 56% 15 ed oltre 60%

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1987

___Num:0003

___Boll__Uff__Num:08

___Boll__Uff__Anno:1987